

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021**

**360/2021/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO DELLA DATA DI ENTRATA IN OPERATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'INTRODUZIONE DELLA FACOLTÀ DI SCELTA DELLA CONTROPARTE COMMERCIALE IN FASE DI VOLTURA CONTRATTUALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 135/2021/R/EEL**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1169<sup>a</sup> riunione del 3 agosto 2021

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- il Regolamento UE/2016/679, General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con la legge 23 maggio 2014, n. 80;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il Quadro Strategico dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione 18 giugno 2019, 242/2019/A (di seguito: Quadro Strategico 2019-2021);
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 135/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 135/2021/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 586/2020/R/eel (di seguito: 586/2020/R/eel);
- le comunicazioni trasmesse all’Autorità da Elettricità Futura e da Utilitalia, protocollo num. 26671 e 26668, del 1 luglio 2021, (di seguito: comunicazioni del 1 luglio 2021).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico, ciò anche con poteri di regolazione delle modalità di erogazione dei servizi e di conseguente conformazione delle corrispondenti condizioni generali di contratto (articolo 2, comma 12, lettera *h*), e comma 37);
- l’Obiettivo Strategico *OS18*, declinato nel Quadro Strategico 2019-2021 approvato dall’Autorità, prevede il completamento degli interventi di riforma dei processi commerciali che impattano sul cliente finale e che garantiscono un buon funzionamento dei mercati dell’energia, con particolare riferimento ai mercati retail, sfruttando pienamente le funzionalità del SII;
- con la deliberazione 135/2021/R/eel, l’Autorità ha completato la regolazione della voltura contrattuale con la definizione delle disposizioni funzionali all’acquisizione di un punto di prelievo attivo da parte di un cliente finale nel settore elettrico, consentendo a quest’ultimo la possibilità di effettuare una voltura contrattuale con contestuale cambio del fornitore;
- in generale, la deliberazione 135/2021/R/eel prevede:
  - un’unica modalità di presentazione della richiesta di voltura da parte del cliente finale, sia nel caso in cui la richiesta venga rivolta alla controparte commerciale preesistente, sia nel caso in cui venga rivolta ad una diversa controparte commerciale;
  - la predisposizione da parte del Gestore del SII di un servizio per la messa a disposizione all’utente del dispacciamento delle informazioni tecniche e commerciali afferenti al punto di prelievo sul quale viene richiesta la voltura con cambio fornitore;
- in particolare, l’Allegato A alla deliberazione 135/2021/R/eel disciplina le modalità con le quali un cliente finale acquisisce la titolarità di un punto di prelievo attivo sia nel caso di voltura con la preesistente controparte commerciale, sia nel caso di voltura con una nuova controparte commerciale, definendo le responsabilità, i compiti e gli obblighi informativi in capo ai soggetti coinvolti nel processo di voltura;
- con riferimento alle tempistiche di entrata in operatività delle citate disposizioni di cui alla deliberazione 135/2021/R/eel, l’Autorità ha previsto i termini:
  - a) del 1 luglio 2021, per consentire la voltura con cambio fornitore in relazione alle richieste di voltura su un punto di prelievo associato al servizio a tutele gradualità, con modalità semplificate fino alla data di cui alla successiva lettera b);
  - b) del 30 settembre 2021, con riferimento all’applicazione ordinaria delle disposizioni di cui alla deliberazione 135/2021/R/eel.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con le comunicazioni del 1 luglio 2021 trasmesse all’Autorità da alcune associazioni degli operatori, viene richiesta una proroga del termine del 30 settembre 2021 previsto per l’entrata in operatività delle disposizioni funzionali all’acquisizione

della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un cliente finale, di cui alla deliberazione 135/2021/R/eel;

- in particolare, nelle comunicazioni di cui al punto precedente viene evidenziata la necessità di avere a disposizione degli operatori un intervallo temporale maggiore, compatibile con *“l’importante adeguamento delle logiche interne sui sistemi informatici degli operatori”*.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la deliberazione 135/2021/R/eel, nella parte motivazione ha richiamato gli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 586/2020/R/eel con riferimento all’articolazione delle attività previste per l’esecuzione del processo di voltura con cambio fornitore;
- in particolare, nella descrizione del processo di voltura è stato prospettato che, entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della notifica da parte del SII, la preesistente controparte commerciale comunichi al preesistente cliente finale titolare del contratto di fornitura, la contestuale cessazione del contratto, specificandone la motivazione, in analogia a quanto già oggi previsto;
- è pervenuta agli Uffici dell’Autorità una richiesta di chiarimento da parte di un operatore con riferimento all’obbligo di invio della comunicazione di cui al punto precedente anche nel caso di voltura con cambio fornitore e non solo nel caso di voltura semplice, come esplicitamente declinato nelle disposizioni funzionali di cui all’Allegato A alla deliberazione 135/2021/R/eel.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere, nei termini ritenuti idonei in considerazione della rilevanza del processo di voltura per i clienti finali, la richiesta di proroga dell’entrata in operatività ordinaria delle disposizioni di cui alla deliberazione 135/2021/R/eel prendendo atto degli elementi informativi di tipo tecnico evidenziati nelle segnalazioni – in particolare in relazione alle implementazioni informatiche innovative rispetto alle attuali modalità di gestione del processo di voltura contrattuale;
- prevedere, pertanto, che il termine del 30 settembre di cui all’articolo 5 comma 5.1 della deliberazione 135/2021/R/eel sia fissato al 30 ottobre 2021;
- modificare l’Allegato A al fine di specificare, anche nel caso di voltura con cambio fornitore, l’obbligo per la preesistente controparte commerciale di comunicare al preesistente cliente finale titolare del contratto di fornitura, entro 1 giorno lavorativo dalla notifica da parte del SII, la cessazione del contratto, specificandone la motivazione

## **DELIBERA**

1. La deliberazione 135/2021/R/eel è modificata come segue:
  - a) All'articolo 5, comma 5.1 le parole "30 settembre 2021" sono sostituite dalle parole "30 ottobre 2021".
2. L'Allegato A alla deliberazione 135/2021/R/eel è modificato come segue:
  - b) dopo l'Articolo 7 è inserito il seguente:

### ***"Articolo 7bis***

*Obblighi informativi a carico della preesistente controparte commerciale  
in caso di voltura con cambio controparte commerciale*

7bis.1 Entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della notifica di cui al comma 7.4, la preesistente controparte commerciale è tenuta a comunicare al cliente finale titolare del contratto di fornitura in essere alla data della richiesta per il punto di prelievo interessato, la contestuale cessazione del contratto specificandone la motivazione."

3. La presente deliberazione, nonché la deliberazione 135/2021/R/eel e l'Allegato A, come modificati dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

3 agosto 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*